

Sentenza Consiglio di Stato 6 luglio 2005, n. 3718 (Contratti della P.a. - Bando - Requisiti di ammissione - Certificato di qualità - Possibilità di provare il possesso del requisito con l'impiego di misure equivalenti - Va garantita)

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 6 luglio 2005, n. 3718

(omissis)

Diritto

L'appello è fondato.

Con l'eccezione preliminare spiegata in controricorso la Pbl ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza d'interesse a ricorrere non avendo la ricorrente dimostrato di avere un interesse all'azione e non avendo fornito una prova di resistenza sulla presentazione di un'offerta più vantaggiosa per l'ente appaltante, e quindi più bassa rispetto a quella prodotta dalla Sovis Spa.

La censura è infondata.

In punto di fatto va rilevato che la Moneo ha allegato di aver formulato un'offerta di lire 310.000.000, tale da radicare il suo interesse a ricorrere.

A nulla rileva che tale precisazione la Moneo abbia effettuato nell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata poiché, essendo impugnata, nella specie, un'esclusione, anche con impugnativa del bando, atto presupposto al cui annullamento conseguirebbe la necessità di rinnovazione della procedura, è evidente che a radicare l'interesse a ricorrere sia sufficiente l'interesse strumentale alla rinnovazione della procedura (o al conseguimento del risarcimento dei danni, eventualmente consequenziale all'annullamento degli atti di gara).

La specifica eccezione della Pbl, formulata, peraltro, solo in appello è comunque contrastata validamente dall'allegazione in fatto del tenore dell'offerta economica.

Va, poi, per incidens, rilevato che il ricorso, anche per quanto attiene all'impugnativa della lex specialis, appare tempestivo, poiché l'esclusione appare legata all'interpretazione del bando fornita dall'Amministrazione (CdS VI, 21 maggio 1994 n. 820), potendo dubitarsi che il tenore del bando fosse tale da imporre la sua immediata impugnativa essendo ipotizzabile in modo non manifestamente infondato una sua interpretazione compatibile con la normativa interna e comunitaria richiamata dalla Moneo Spa.

Nel merito è fondata la censura relativa alla violazione dell'articolo 14 comma 5, ultimo paragrafo del Dlgs n. 157/1995 e dell'articolo 33 della direttiva Ce 92/50.

L'articolo 14 citato, che riproduce il predetto articolo 33, così dispone:

"Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità, basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45.000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse ammettono; parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti".

Nella specie la Moneo è stata esclusa semplicemente perché "allo stato attuale non è certificata" (allegato A al verbale 13.9.1999).

L'amministrazione, invece, avrebbe dovuto, stante la documentazione prodotta dalla Moneo, tesa a fornire prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, prendere in considerazione tale documentazione nel merito, senza fermarsi alla contestazione del mancato ottenimento della certificazione. Infatti la Moneo, nella specie, non si era limitata a produrre documentazione dalla quale risultava che il certificato sarebbe stato rilasciato entro il corrente anno (circostanza quest'ultima in sé non sufficiente ad integrare il requisito, avendo il bando richiesto espressamente una determinata certificazione di qualità) ma aveva prodotto una serie di documenti volti ad attestare, in modo specifico, l'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.

Tale documentazione, proveniente dal legale rappresentante della Centro Muratori snc - soggetto terzo rispetto alla Moneo ed incaricato d'assistere nella procedura di rilascio della certificazione ISO 9002, e, comunque nell'iter d'implementazione del sistema di qualità, in conformità alle UNI EN ISO 9000 - non è stata minimamente valutata dall'Amministrazione, che ben avrebbe potuto chiedere chiarimenti, ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs n. 157/1995, ottenendosi la documentazione dalla Moneo prodotta in giudizio relativa al possesso di requisiti equipollenti.

Ritiene il Collegio che sia erronea la tesi del Tar per la quale nella ipotesi in cui la stazione appaltante richieda il possesso della certificazione di qualità non possa, in sostanza, chiedersi altro al concorrente che la

stessa certificazione di qualità.

Infatti il bando, nella parte in cui non lo escluda espressamente, deve essere interpretato in conformità alle norme comunitarie ed interne che consentono di dare rilievo ad "altre prove".

Una volta prodotte tali prove in sede di gara, la stazione appaltante deve valutarle in concreto e non può fermarsi alla constatazione del difetto della certificazione.

Né può dirsi che tali altre prove debbano necessariamente provenire solo da organismi indipendenti poiché la provenienza della documentazione è solo uno degli elementi che l'Amministrazione deve considerare nel valutare l'ammissibilità dell'offerta.

Il diritto comunitario cerca di coniugare esigenze di speditezza delle operazioni di gara condotte dalle stazioni appaltanti con la necessità di una valutazione sostanziale ed effettiva della capacità tecnica, che non può compendiarsi nel rilievo esclusivo delle certificazioni provenienti da organismi indipendenti.

Il bando non può mai, nel richiedere il possesso di una specifica certificazione di qualità, escludere la possibilità di provare tale possesso con la produzione di documentazione comprovante l'impiego di misure equivalenti.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso.

Spese compensate, sussistendone giusti motivi.

(omissis)